



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239

**Guida in stato di ebbrezza Accertamento - Modalità – Etilometro - Elementi sintomatici - Rilevanza - Fattispecie in tema di scontrino dello spirometro con stampata la scritta “zero test corretto”.**

*Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente accertato dello stato di ebbrezza benché sullo scontrino fosse rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto" atteso che lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente). (Cass. Pen., sez. IV, n. 22239 del 29 maggio 2014) [RIV-1410P816] (Art. 186 cs.)*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Alba, Sezione Distaccata di Bra, con sentenza del 30 gennaio 2012, condannò P. G., giudicato colpevole del reato di guida in stato d'ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, c.d.s.), alla pena reputata di giustizia. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 6 marzo 2011 confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall'Imputato.

2. Avverso quest'ultima sentenza il P. ricorre per cassazione illustrando il motivo di cui appresso. La circostanza che il macchinario aveva evidenziato insufflazione di un volume d'aria insufficiente avrebbe dovuto portare a concludere per la non attendibilità del risultato, senza che vi fossero ragioni per valorizzare in senso contrario, siccome invece aveva fatto la Corte territoriale, la circostanza che sullo scontrino fosse rimasta stampigliata la scritta «zero test corretto».

Inoltre, pur vero che lo stato d'ebbrezza potrebbe trarsi anche da rilievi sintomatici, tuttavia, gli stessi, per condurre ad affermare la penale responsabilità, non possono che avere contenuto inequivoco.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza. La quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espiazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit. (rifiuto di sottoporsi al test).



Ove, poi, come nel caso in esame, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità (in senso conforme si vedano Cass., sez. IV, n. 30231 del 4 giugno 2013, Rv. 255870; IV, n. 11499 dell'11 marzo 2013).

Ovviamente, posto a fondamento della pronuncia di condanna l'univoco significato del test, resta del tutto avulsa dal tema decisionale la prospettazione critica afferente all'insussistenza di un quadro sintomatologico inequivoco.

5. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizione maturato dopo la statuizione della Corte aquilana (fra le tante, sez. un. 11 luglio 2001, n. 33542; sez. un. 22 aprile 2005, n. 23428; sez. I, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. III, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. VI, 4 luglio 2011, n. 32872).

6. All'epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. IV, n. 22239 del 29 maggio 2014) [RIV-1410P816] (Art. 186 cs.)**